

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1676 del 04/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA con sede legale in Comune di Forlì, Via Cesare Battisti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1754 del 04/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA con sede legale in Comune di Forlì, Via Cesare Battisti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 10/01/2019, acquisita al Prot. Com.le 449 e da Arpa al PG/2019/4668 del 11/01/2019, dall'Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA nella persona di Nevio Lazzari, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via Cesare Battisti n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 2300 del 07/02/2019, acquisita al PG/2019/20305, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in data 29/03/2019 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PG/2019/50709;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 6008 del 02/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/54467 del 04/04/2019, la Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"(...) Preso atto che la Ditta ha dichiarato di svolgere attività a bassa rumorosità elencata nell'allegato B del DPR 10.10.2011, n. 227; Si da atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, non risulta necessario acquisire la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della L.R. 9 maggio 2011, n. 15, o Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di Tecnico Competente in Acustica resa ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19.10.2011. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali - Rapporto istruttorio acquisito in data 02/04/2019;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA** (P.IVA 04360120408) con sede legale in Comune di Forlì, Via Cesare Battisti n. 14, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 34 a.e. (di cui 21 a.e. da attività di ristorazione, 11 a.e. da attività di pernottamento e 2 a.e. dal laboratorio);
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in quattro pozzetti desaponatori, pozzetto degrassatore da 2,383 lt (cucina ristorante), fossa Imhoff da 37 a.e., filtro batterico aerobico avente un volume utile di 23,34 mc (h=1,5 mt) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 5.500 lt;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita nel fosso stradale di Via Fucaccia afferente nello Scolo Consorziale Vetreto I^a Ramo – Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 11/02/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/22135 così come successivamente rettificata in data 01/04/2019 Prot. Arpae PG/2019/51467;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 11/01/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/4648;
- Tavola n. 3 recante ad oggetto: “Planimetria generale:sistemazione area esterna e fognature – Stato finale”, in scala 1:200, a firma del tecnico Ing. Lazzari Nevio e della Ditta, acquisita in atti in data 11/01/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/4648 **(allegata)**;
- Tavola n. 7 recante ad oggetto: “Piante edifici e sistemazione esterna”, in scala 1:100, a firma del tecnico Ing. Lazzari Nevio e della Ditta, acquisita in atti in data 11/01/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/4648 **(allegata)**.

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Fucaccia n. 80 – Loc. Capocolle - Bertinoro
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli

Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	34 a.e. (di cui 21 a.e. da attività di ristorazione, 11 a.e. da attività di pernottamento e 2 a.e. dal laboratorio)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Quattro pozzetti desaponatori, pozzetto degrassatore da 2.383 lt (cucina ristorante), fossa Imhoff da 37 a.e., filtro batterico aerobico avente un volume utile di 23,34 mc (h=1,5 mt) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 5.500 lt
Corpo Recettore	Fosso stradale di Via Fucaccia afferente nello Scolo Consorziale Vetreto I [^] Ramo – Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore e i pozzetti desaponatori.
- 5) Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore, i pozzetti desaponatori e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Nel caso il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà essere installato un sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.